



Tribunale di Frosinone

Processo Civile Telematico: obbligo di iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici e informazioni sugli adempimenti richiesti per l'invio di atti e comunicazioni

Il prossimo avvio del Processo Civile Telematico, comportante una progressiva e sempre più estesa informatizzazione del procedimento civile e penale, richiede una serie di adempimenti necessari alla corretta applicazione della normativa in materia (Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e successive modificazioni e integrazioni).

In tale prospettiva, tutte le comunicazioni da inviate o ricevute dai consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito delle procedure per le quali hanno ricevuto l'incarico peritale dovranno avvenire attraverso lo strumento della **posta elettronica certificata**, di cui per legge gli stessi sono già tenuti a dotarsi, e all'iscrizione del relativo indirizzo di posta elettronica certificata nel **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE)**, una sorta di anagrafe digitale utilizzata dagli applicativi informatici in uso presso i tribunali per la ricezione e l'invio delle comunicazioni a lei destinate.

La normativa vigente prevede che gli Ordini professionali provvedano al più presto al censimento degli indirizzi di posta elettronica certificata dei loro iscritti e al loro successivo inoltro presso la competente struttura del Ministero della giustizia deputata all'inserimento nel REGINDE degli indirizzi censiti, che in questo modo verranno resi disponibili ai programmi di gestione del processo civile telematico utilizzati presso gli uffici giudiziari.

L'Ordine professionale di appartenenza della S.V. ha probabilmente già ricevuto l'invito a procedere agli adempimenti necessari, peraltro imposti dalla legge; tuttavia è opportuno che il consulente si rechi al più presto presso il suo Ordine per richiedere i chiarimenti necessari, e se del caso sollecitare il loro adempimento; in allegato alla presente comunicazione vengono fornite le istruzioni da comunicare al competente Ordine professionale per procedere agli adempimenti richiesti.

In caso di perdurante inerzia dell'Ordine di appartenenza, il consulente **è comunque tenuto a procedere autonomamente alla richiesta di iscrizione**, secondo le istruzioni allegate.

Corre l'obbligo di informare che, ove il consulente non provveda al più presto agli adempimenti richiesti, non sarà più possibile agli uffici giudiziari inviare allo stesso comunicazioni secondo i canali finora utilizzati (telefono, fax e simili), e gli atti da inviare verranno depositati in cancelleria a disposizione del consulente; di tale deposito il consulente non riceverà tuttavia alcun avviso; sarà onere dello stesso recarsi presso gli uffici giudiziari per prenderne visione, e sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi derivanti dalla mancata o tardiva presa visione delle comunicazioni a lui destinate.

Si fa presente che non è sufficiente, ai fini delle comunicazioni in oggetto, il possesso, da parte dell'ufficio giudiziario, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del consulente, ma è indispensabile che lo stesso venga inserito nel REGINDE; in caso contrario lo stesso non potrebbe essere infatti utilizzato dai programmi di gestione del processo telematico.

Si fa inoltre presente che nel conferimento degli incarichi peritali si darà priorità ai consulenti che avranno ottemperato alle prescrizioni indicate, e che in caso di perdurante inadempimento non sarà più possibile conferire incarichi.

I consulenti sono pertanto invitati a provvedere al più presto agli adempimenti necessari.

Con l'avvio del processo telematico l'**invio di atti e di comunicazioni** relative al procedimento in cui il professionista è stato nominato consulente tecnico di ufficio avverranno **esclusivamente con procedimenti telematici**.

A tal fine il consulente dovrà dotarsi, qualora non ne sia già in possesso, di **firma digitale**, indispensabile per l'accesso al sistema telematico e la firma degli atti redatti.

La firma digitale presuppone il possesso di una **tessera (smart card)** da inserire in un apposito lettore collegato al computer, e da utilizzare mediante digitazione di un codice numerico di cinque cifre (fornito unitamente alla tessera), con modalità simili a quelle di una tessera Bancomat. È possibile l'utilizzo come firma digitale della propria tessera sanitaria, ovvero di firme digitali rilasciate da altri fornitori (ad esempio Poste Italiane). Il lettore per le tessere può essere acquistato in un qualunque negozio di articoli informatici. E però necessario installare sul proprio computer l'apposito **driver** (un programma che consente al computer di riconoscere la tessera e interagire con essa).

E' necessario utilizzare un programma per la navigazione su Internet (cosiddetto Browser, come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) aggiornato alle versioni più recenti.

Una volta in possesso di firma digitale funzionante, il consulente dovrà iscriversi presso i cosiddetti **punti di accesso**, ossia dei siti Internet autorizzati, attraverso i quali è possibile il collegamento alla rete giustizia per l'invio degli atti e delle comunicazioni. L'elenco dei punti di accesso attualmente attivi è disponibile sul sito dedicato ai servizi on line del ministero di giustizia (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp); per l'accesso è indispensabile avere la smart card della firma digitale inserita nel lettore e inserire il codice numerico di cinque cifre (il PIN) quando richiesto.

All'interno del punto di accesso sono solitamente presenti degli applicativi che consentono la consultazione dei dati e l'invio degli atti; sono tuttavia disponibili degli appositi programmi, sia gratuiti che a pagamento, che agevolano tali attività, e il cui utilizzo è a discrezione del consulente.

L'entrata in vigore del cosiddetto processo civile telematico è prevista per il 30 giugno 2014, è tuttavia indispensabile che i consulenti procedano al più presto agli adempimenti sopra elencati al fine di prendere familiarità con le nuove procedure e risolvere eventuali problemi tecnici e organizzativi.

Si allegano le istruzioni per la iscrizione al REGINDE.

ISCRIZIONE AL REGINDE

I professionisti possono registrarsi al Reginde attraverso la compilazione della domanda inserita nel portale del Ministero della Giustizia → <http://pst.giustizia.it>.

Per la registrazione occorre essere muniti di:

- Indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.);
- Smart card, in formato tessera o chiavetta usb, che abbia sia il certificato di firma che quello di autenticazione.

Il certificato di autenticazione si può scaricare gratuitamente dal sito di INFOCERT, di seguito indicato <https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php>.

Sarà sufficiente seguire i seguenti passaggi:

- Collegarsi al sito <http://pst.giustizia.it>;
- Collegare la propria smart card al computer;
- Cliccare sul link LOGIN, posto in alto nell'home page del portale;
- Cliccare ACCEDERE CON SMART CARD;
- Effettuare l'accesso inserendo il proprio PIN;

Dopo aver eseguito queste operazioni, la voce LOGIN in alto viene sostituita dal codice fiscale del curatore.

Quindi cliccare, sul codice fiscale e, dalla nuova finestra, premere sul pulsante "RegistrazioneREGINDE", compilando i dati richiesti:

- il proprio nome e cognome;
- codice fiscale;
- indirizzo di posta elettronica certificata;

Infine, allegare il file in formato pdf della scansione di un provvedimento di nomina o di conferimento d'incarico del Tribunale (es. sentenza di fallimento in cui viene nominato il curatore e/o ordinanza di nomina CTU - documento che attesta lo svolgimento di funzioni nell'ambito del Tribunale di Gela) e cliccare invia.

Effettuati questi passaggi il sistema confermerà che la domanda d'iscrizione al REGINDE è stata effettuata con successo e invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata la conferma di "Avvenuta registrazione al Processo Telematico".